

**NOTA INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS. 17/3/1995 n°175
(Art. 123), DELLE CIRCOLARI ISVAP n°303 DEL 2/6/1997 e n°417 DEL 28/9/2000 e 518/D DEL 21.11.2003.**

Gentile cliente,
mentre La ringraziamo di aver scelto la nostra Società, desideriamo fornirLe alcune informazioni prima della conclusione del contratto.

INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA

Alleanza Toro S.p.A., Impresa con la quale sarà concluso il contratto, ha sede legale in Italia, via Mazzini, 53 - Torino ed è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa a norma del Provvedimento Isvap n.2703 del 11/06/2009.

INFORMAZIONI GENERALI SUL CONTRATTO.

Legge applicabile.

Ai sensi dell'Art. 122 del D.LGS. N° 175/95 le Parti potranno convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative internazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall'ordinamento italiano. La nostra Società propone di applicare al contratto che verrà stipulato la legge italiana.

Reclami in merito al contratto.

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Alleanza Toro S.p.A. – Reclami Toro, Via Mazzini,53 - 10123 TORINO; telefax: 011.0029.893; e-mail: reclami.toro@alleanzatoro.it. Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, via del Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Termini di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto.

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda ai sensi dell'Art. 2952 del Codice Civile.

INFORMAZIONI RELATIVE AI CONTRATTI PER IL RISCHIO DI MALATTIA.

Il contratto che Lei si propone di sottoscrivere comprende garanzie relative al rischio di malattia. Le forniamo pertanto le seguenti ulteriori informazioni che hanno lo scopo di richiamare l'attenzione su taluni aspetti fondamentali della specifica garanzia. Precisiamo che tali informazioni non costituiscono contenuto contrattuale; per le condizioni di contratto, si rinvia al testo delle Condizioni di Assicurazione contenute in polizza.

Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio.

E' assolutamente necessario che all'atto della stipulazione del contratto l'Assicurando fornisca risposte veritiere e non reticenti alle domande circa il proprio stato di salute. Infatti le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono nella valutazione del rischio da parte della Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Artt. 1892 e 1893 del Codice Civile.

SI RICHIAMA L'ATTENZIONE DEL CONTRAENTE SULLA NECESSITA' DI LEGGERE ATTENTAMENTE IL CONTRATTO PRIMA DI SOTTOSCRIVERLO, IN PARTICOLARE GLI ARTICOLI CHE DISCIPLINANO L'OGGETTO DELLA GARANZIA, I RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE E LE PERSONE NON ASSICURABILI, LA DURATA DEL CONTRATTO E I PERIODI DI CARENZA.

CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA DURATA DEL CONTRATTO ED AI PERIODI DI CARENZA, ATTIRIAMO LA SUA ATTENZIONE SULLA SPECIFICA DISCIPLINA PREVISTA DAL TIPO DI CONTRATTO CHE LEI INTENDE SOTTOSCRIVERE:

"DOCTOR PIU' EVOLUTION"**Durata del contratto**

Salvo specifica pattuizione contraria, in mancanza di disdetta il contratto "DOCTOR PIU' EVOLUTION", a norma delle Condizioni di Assicurazione, alla scadenza si rinnova tacitamente per il periodo di un anno e così successivamente per un numero di anni complessivamente non superiore a quelli della durata del contratto originariamente prevista e con il massimo di tre anni. In occasione di ogni rinnovo tacito la Società, 60 giorni prima della scadenza, Le comunicherà il nuovo premio proposto per il rinnovo; in mancanza di Sua comunicazione di non accettazione del nuovo premio proposto almeno 30 giorni prima della scadenza, il contratto si intenderà rinnovato alle condizioni di premio comunicate. In caso di disdetta, inviata dalle Parti nei termini e modalità stabilite dal contratto, come pure nel caso in cui sia stata specificamente pattuita l'esclusione del tacito rinnovo o non sia stato da Lei accettato il premio proposto per il rinnovo, la garanzia cesserà alla scadenza del contratto e non troverà applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'Art. 1901, Il comma del Codice Civile.

Periodo di carenza contrattuale.

Salvo specifica pattuizione contraria il contratto "DOCTOR PIU' EVOLUTION", a norma delle Condizioni di Assicurazione, prevede che la garanzia decorre:

- per gli infortuni: dal momento in cui ha effetto l'assicurazione;
- per le malattie: dal 30° giorno successivo al momento in cui ha effetto l'assicurazione;
- per le malattie e le conseguenze di infortuni preesistenti non note: dal 180° giorno successivo al momento in cui ha effetto l'assicurazione;
- per il parto: dal 360° giorno successivo al momento in cui ha effetto l'assicurazione;
- per le complicazioni a seguito di aborto volontario o di aborto terapeutico e per le malattie dipendenti da gravidanza o puerperio, sempreché la gravidanza sia iniziata alla data di effetto dell'assicurazione: dal 30° giorno successivo al momento in cui ha effetto l'assicurazione.

Distinti saluti.

Alleanza Toro S.p.A.
L'Amministratore Delegato



**NOTA INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS. 17/3/1995 n°175
(Art. 123), DELLE CIRCOLARI ISVAP n°303 DEL 2/6/1997 e n°417 DEL 28/9/2000 e 518/D DEL 21.11.2003.**

Gentile cliente,
mentre La ringraziamo di aver scelto la nostra Società, desideriamo fornirLe alcune informazioni prima della conclusione del contratto.

INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA

Allianza Toro S.p.A., Impresa con la quale sarà concluso il contratto, ha sede legale in Italia, via Mazzini, 53 - Torino ed è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa a norma del Provvedimento Isvap n.2703 del 11/06/2009.

INFORMAZIONI GENERALI SUL CONTRATTO.

Legge applicabile.

Ai sensi dell'Art. 122 del D.LGS. N° 175/95 le Parti potranno convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative internazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall'ordinamento italiano. La nostra Società propone di applicare al contratto che verrà stipulato la legge italiana.

Reclami in merito al contratto.

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Allianza Toro S.p.A. – Reclami Toro, Via Mazzini,53 - 10123 TORINO; telefax: 011.0029.893; e-mail: reclami.toro@alleanzatoro.it. Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, via del Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Termini di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto.

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda ai sensi dell'Art. 2952 del Codice Civile.

INFORMAZIONI RELATIVE AI CONTRATTI PER IL RISCHIO DI MALATTIA.

Il contratto che Lei si propone di sottoscrivere comprende garanzie relative al rischio di malattia. Le forniamo pertanto le seguenti ulteriori informazioni che hanno lo scopo di richiamare l'attenzione su taluni aspetti fondamentali della specifica garanzia. Precisiamo che tali informazioni non costituiscono contenuto contrattuale; per le condizioni di contratto, si rinvia al testo delle Condizioni di Assicurazione contenute in polizza.

Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio.

E' assolutamente necessario che all'atto della stipulazione del contratto l'Assicurando fornisca risposte veritiere e non reticenti alle domande circa il proprio stato di salute. Infatti le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono nella valutazione del rischio da parte della Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Artt. 1892 e 1893 del Codice Civile.

SI RICHIAMA L'ATTENZIONE DEL CONTRAENTE SULLA NECESSITA' DI LEGGERE ATTENTAMENTE IL CONTRATTO PRIMA DI SOTTOSCRIVERLO, IN PARTICOLARE GLI ARTICOLI CHE DISCIPLINANO L'OGGETTO DELLA GARANZIA, I RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE E LE PERSONE NON ASSICURABILI, LA DURATA DEL CONTRATTO E I PERIODI DI CARENZA.

CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA DURATA DEL CONTRATTO ED AI PERIODI DI CARENZA, ATTIRIAMO LA SUA ATTENZIONE SULLA SPECIFICA DISCIPLINA PREVISTA DAL TIPO DI CONTRATTO CHE LEI INTENDE SOTTOSCRIVERE:

"DOCTOR PIU' EVOLUTION"**Durata del contratto**

Salvo specifica pattuizione contraria, in mancanza di disdetta il contratto "DOCTOR PIU' EVOLUTION", a norma delle Condizioni di Assicurazione, alla scadenza si rinnova tacitamente per il periodo di un anno e così successivamente per un numero di anni complessivamente non superiore a quelli della durata del contratto originariamente prevista e con il massimo di tre anni. In occasione di ogni rinnovo tacito la Società, 60 giorni prima della scadenza, Le comunicherà il nuovo premio proposto per il rinnovo; in mancanza di Sua comunicazione di non accettazione del nuovo premio proposto almeno 30 giorni prima della scadenza, il contratto si intenderà rinnovato alle condizioni di premio comunicate. In caso di disdetta, inviata dalle Parti nei termini e modalità stabilite dal contratto, come pure nel caso in cui sia stata specificamente pattuita l'esclusione del tacito rinnovo o non sia stato da Lei accettato il premio proposto per il rinnovo, la garanzia cesserà alla scadenza del contratto e non troverà applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'Art. 1901, Il comma del Codice Civile.

Periodo di carenza contrattuale.

Salvo specifica pattuizione contraria il contratto "DOCTOR PIU' EVOLUTION", a norma delle Condizioni di Assicurazione, prevede che la garanzia decorre:

- per gli infortuni: dal momento in cui ha effetto l'assicurazione;
- per le malattie: dal 30° giorno successivo al momento in cui ha effetto l'assicurazione;
- per le malattie e le conseguenze di infortuni preesistenti non note: dal 180° giorno successivo al momento in cui ha effetto l'assicurazione;
- per il parto: dal 360° giorno successivo al momento in cui ha effetto l'assicurazione;
- per le complicazioni a seguito di aborto volontario o di aborto terapeutico e per le malattie dipendenti da gravidanza o puerperio, sempreché la gravidanza sia iniziata alla data di effetto dell'assicurazione: dal 30° giorno successivo al momento in cui ha effetto l'assicurazione.

Distinti saluti.

Alleanza Toro S.p.A.
L'Amministratore Delegato

